

## CONSIGLIO COMUNALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16 DEL 18/06/2025

**OGGETTO: REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIFFA, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI AGGIORNAMENTO 2025, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARIP PER L'ANNO 2025 - ESAME E APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Premazzi Mattia - Presidente	Sì
2. Filiguri Lisa - Vice Sindaco	Sì
3. Abatini Matteo - Consigliere	Sì
4. Germanò Antonio - Consigliere	Sì
5. Tabano Marianna - Consigliere	Giust.
6. Cremona Maria Chiara - Consigliere	Sì
7. Macchi Alessia - Consigliere	Sì
8. Bernacchi Stefano - Consigliere	Sì
9. Teodo Mariangelo - Consigliere	Sì
10. Scarpa Stefano - Consigliere	Giust.
11. Antonini Pietro - Consigliere	Sì
12. Cremona Luisa - Consigliere	Sì
13. Cicognani Donatella - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Amato Carla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Premazzi Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIFFA, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI AGGIORNAMENTO 2025, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025 - ESAME E APPROVAZIONE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Antonio Germanò.

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267.

### PREMESSO CHE

- I.** il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- II.** la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- III.** il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative all'entrata sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU).

### CHIARITO che

- I.** la TARI è l'istituto per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- II.** la finalità della TARI è rappresentata dalla copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr. art. 1, comma 649, della L. 147/2013).

### VISTO

- I.** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- II.** l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- III.** l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- IV.** l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- V.** l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- VI.** il D.L. n. 25/2025, convertito con modificazione dalla Legge 69/2025, che stabilisce all' "Art. 10-ter (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva).
  - 1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale."

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

**RICHIAMATI** gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- I.** n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- II.** n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- III.** n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- IV.** n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).
- V.** n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- VI.** n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- VII.** n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- VIII.** n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- IX.** n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- X.** deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle Sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative";

**PRESO ATTO CHE**

- I.** nel sistema introdotto dall'Autorità, un ruolo centrale è svolto dal soggetto denominato "Ente territorialmente competente" definito come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente".
- II.** per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, Regione Lombardia non ha costituito il sistema degli ambiti e pertanto il ruolo di "Ente territorialmente competente" è ricoperto dal Comune.

**DATO ATTO CHE** conseguentemente:

- I. sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- II. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso positivo, conseguentemente approva;
- III. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

**VISTO:**

- I. la Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2022 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI - PEF PLURIENNALE 2022 - 2025" e la n.9 del 28/04/2023 ad oggetto "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022-2025 - REVISIONE INFRA-PERODO";
- II. la Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024";

**PREMESSO** che:

- I. il Comune di Venegono Inferiore:
  - a. è socio di COINGER srl, società in house avente per oggetto sociale la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, inteso come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, compreso il controllo di tali operazioni in tutto il territorio comunale;
  - b. in data 30/10/2024 con deliberazione C.C. n.29, sulla scorta del progetto COINGER prot. 4576/2024 ed integrazione prot. 4652/2024, entrambi asseverati da soggetto terzo, ha affidato a COINGER S.r.l., con sede legale in Jerago con Orago, il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale e che con decorrenza 01/01/2025 gestirà la TariP di cui all'art. 1 co. 668 della L. 147/2013 sulla scorta del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TariP) DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE";
- II. le finalità dell'applicazione della misurazione puntuale e della TariP sono:
  - a. ripartire i costi del servizio in modo più equo e proporzionato fra tutte le utenze servite;
  - b. sensibilizzare l'utenza, attraverso la leva economica, circa gli effetti dei propri comportamenti in termini di impatti sull'ambiente;
  - c. ridurre la produzione di tutti i rifiuti prodotti dall'utenza;
- III. il progetto COINGER, avallato dai Soci e dalle Amministrazioni nei rispettivi Consigli Comunali, prevede un potenziamento significativo dei servizi erogati con un aumento delle frequenze di svuotamento, la distribuzione di sacchi e bidoni all'utenza, l'introduzione di nuovi servizi. Il progetto si innesta all'interno del periodo di regolazione 2022-2025;

**PRESO ATTO CHE:**

- I. in sede di presentazione del progetto per l'affidamento del servizio e della TariP in ottobre 2024 è stata indicata l'incidenza economica del progetto secondo la metodologia di riclassificazione e calcolo dell'MTR-2, impiegando il budget societario per l'anno 2025 quale base contabile in ragione del nuovo affidamento e del cambio significativo di servizi da erogare sia in termini qualitativi che quantitativi, approvati dai Soci all'interno dell'Assemblea del 28/11/2024;
- II. il progetto, comprensivo di PEFA, elaborato secondo le indicazioni dell'MTR-2, asseverato da società terza, è stato valutato adeguato a permettere il raggiungimento

degli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale, mantenendo un costo più competitivo rispetto a quello di altre gestioni analizzate;

- III.** la variazione complessiva a livello di bacino risulta inferiore al limite di crescita ARERA per l'anno 2025 fissato in 9,6% rispetto all'anno 2024;
- IV.** in data 30/01/2025, in sede di Assemblea Soci di COINGER, sulla scorta delle elaborazioni e simulazioni presentate all'interno del comitato per il controllo analogo congiunto del quale il Comune esprime il proprio rappresentate per il proprio sub-ambito di riferimento, sono state approvate:
  - a.** le modifiche al regolamento per l'applicazione della TariP, che viene aggiornato alla versione 1.12, a seguito della necessità di:
    - i.** correggere un refuso;
    - ii.** prevedere una casistica circa le dotazioni minimali per le Amministrazioni comunali;
    - iii.** definire sottocategorie di costi fissi;
    - iv.** specificare le modalità di applicazione delle riduzioni e delle letture;
    - v.** prevedere indennità per la mancata restituzione delle attrezzature;
  - b.** le tariffe unitarie per l'anno 2025;
  - c.** le percentuali di riparto dei costi fra i comuni sulla scorta delle regole e tariffe di cui ai punti precedenti che rappresentano l'assorbimento effettivo del servizio basato sulle dotazioni distribuite e sulle esposizioni effettuate che permetteranno di determinare l'ammontare complessivo del PEF per l'anno 2025 secondo le disposizioni dell'MTR-2 e del regolamento TariP;
- V.** unitamente alla convocazione del 30/01/2025 è stata trasmessa da COINGER relazione prot. 443/2025 a supporto dell'approvazione delle tariffe dove è stato illustrato la metodologia di attribuzione delle nuove attrezzature per la raccolta differenziata, il meccanismo di determinazione delle tariffe, l'attribuzione dei costi fra i soci;
- VI.** la tariffa corrispettiva TariP è composta da 3 componenti:
  - a.** quota base: determinata sulla scorta della somma delle volumetrie in dotazione dell'utenza per le frazioni:
    - i.** carta
    - ii.** vetro
    - iii.** RUR
    - iv.** FORSU
  - b.** quota conferimenti MINIMI: determinata applicando per le frazioni RUR e FORSU un numero di esposizioni già incluse con la dotazione pari rispettivamente a 20 e 52;
  - c.** quota servizi aggiuntivi, da riconoscere per:
    - i.** conferimenti aggiuntivi oltre ai MINIMI;
    - ii.** servizi personalizzati su richiesta quali ad esempio le raccolte porta a porta di verde e/o ingombranti.
- VII.** la tariffa applicata da COINGER non vede distinzione fra utenze domestiche e non domestiche, riportando ad un costo unitario per litro tutte le componenti di costo per i servizi standard;
- VIII.** la nuova ripartizione dei costi fra i comuni soci in base all'assorbimento del servizio comporta l'aggiornamento infra periodo del PEF anno 2025 per adeguarlo agli effettivi costi riconducibili al territorio comunale;
- IX.** COINGER ha provveduto ad inviare la documentazione finalizzata all'aggiornamento del PEF anno 2025, prot. COINGER 1744 del 28/03/2025 e prot. COINGER 1790 del 01/04/2025, integrando la precedente documentazione inviata dallo stesso in aprile e maggio 2024 per le parti modificate, trasmettendo altresì le informazioni sulla consistenza delle dotazioni distribuite all'utenza ed i parametri per la determinazione delle tariffe (Allegato E), superando le disposizioni di cui al DPR N. 158/1999 – metodo normalizzato in considerazione del metodo di misurazione adottato da COINGER;
- X.** il nuovo sistema di riparto dei costi, basato su tariffe unitarie, regole comuni e condivise per l'intero bacino, ha mostrato il reale assorbimento del servizio del territorio servito da COINGER, riconducendo tutti i Soci e l'utenza in una condizione di equità, facendo rilevare che, relativamente al limite di crescita:
  - a.** nr. 10 Amministrazioni hanno un valore superiore al limite;

- b. nr. 8 amministrazioni non hanno superato il limite e per tre vi è una riduzione rispetto all'anno 2024;
- c. qualora i Comuni appartenessero ad un unico Ambito territoriale Ottimale non si rilevarebbe necessità di presentazione della relazione per il superamento del limite;

**RICHIAMATA** la documentazione trasmessa da Coinger Srl ai fini della predisposizione dell'aggiornamento 2025 del PEF ed acquisita a protocollo dell'Ente in data 31/03/2025 prot.n.3550;

**RITENUTO:**

- che la documentazione trasmessa da COINGER è valida, congrua e completa al fine di soddisfare l'interesse pubblico del servizio rifiuti erogato e sotteso all'affidamento in house in essere;
- di far propria la documentazione richiamata che ricomprende anche la modifica del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TariP) DEL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE alla versione V. 1.12;
- necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento del PEF anno 2025 e delle tariffe connesse;

**RILEVATO** che:

- con i dati del PEF grezzo del gestore del servizio integrato, gli uffici dell'Ente hanno elaborato il PEF 2025 dell'ambito Comune di Venegono Inferiore;
- il PEF 2025 così come sopra descritto è stato oggetto di validazione di cui al prot. 4180 del 14/4/2025 come da allegato B);

**ESAMINATO** l'aggiornamento 2025 del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal Deliberazione dell'ARERA, e composto dai seguenti documenti, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

- Tabella riepilogativa dei costi (Allegato C)
- Relazione di accompagnamento (Allegato D)

**RILEVATO** che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione di ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Venegono Inferiore un incremento, rispetto al PEF dell'anno 2024, nella misura massima del 9,6%;

**DATO ATTO** che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF viene inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario.

**PRESO ATTO** della necessità di:

- I.** approvare le modifiche al regolamento della tariffa rifiuti secondo il modello di cui all'allegato A);
- II.** adottare l'aggiornamento del Piano Finanziario per la determinazione della TARI – anno 2025, a fronte dell'avvio della TariP e della nuova ripartizione dei costi fra i comuni soci, al fine di definire il modello di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e i relativi quadri economici, dando atto che il totale ricavi TARI 2024 da PEF MTR2 ammonta a euro 902.040,00.

**DATO ATTO CHE:**

- I.** per la determinazione delle tariffe TARI relative all'anno 2025 in considerazione del sistema di misurazione impiegato da COINGER, così come anche documentato dalla relazione prot. COINGER 443/2025 allegato alla convocazione dell'Assemblea Soci del

30/01/2025 e del progetto TariP prot. 4576/2024, possono essere superate le disposizioni di cui al DPR N. 158/1999 – metodo normalizzato;

**II.** le scadenze per il pagamento sono disciplinate, secondo le disposizioni ARERA, nel REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA, V. 1.12 e risultano congrue per il mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società.

• PRESO ATTO CHE :

- la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione Arera n. 133/2025/R/RIF ha introdotto a decorrere dal 1 gennaio 2025 la componente perequativa *Ur3*, necessaria a garantire la copertura del bonus rifiuti;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare.

**UDITI** gli interventi dei consiglieri comunali, registrati e posti agli atti;

**ACQUISITO ED ALLEGATO** il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., verbale n.13 del 30/04/2025;

**ACQUISITI ED ALLEGATI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**CON** voti, espressi nei modi e termini di legge, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3 (Cremona L., Cicognani e Antonini)

ASTENUTI: 0

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1.** Di approvare il REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE CORRISPETTIVA, V. 1.12 (Allegato A)
- 2.** Di approvare l'aggiornamento 2025 del Piano Economico Finanziario della TARI, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2025 di €. 873.153,00 così come da validazione Allegato B).
- 3.** Di dare atto che il valore del PEF 2025 rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021.
- 4.** Di dare atto che il PEF 2025 è stato elaborato secondo il modello ARERA ed è costituito da:
  - Tabella riepilogativa dei costi (Allegato C)
  - Relazione di accompagnamento (Allegato D).
- 5.** Di approvare le tariffe 2025, come sviluppate nell'Allegato E1) sulla scorta delle informazioni di progetto e delle informazioni relative all'impianto tariffario contenute nell'Allegato E), che verranno applicate da COINGER e che garantiscono la copertura

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti alla presente deliberazione. Le tariffe verranno applicate dal termine di entrata in vigore del regolamento.

6. Di dare atto che alla tariffa rifiuti corrispettiva devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese per l'anno 2025;
  - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, *UR3,a*;
7. Di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati contenuti sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e si procederà alla trasmissione al Gestore ricomprendendo anche il tool excel integrale approvato.
8. Di dare mandato, a seguito approvazione della presente deliberazione, al competente ufficio dell'Ente affinché valuti le conseguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2025.
9. Di demandare al competente ufficio dell'Ente tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione al presente atto deliberativo.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** voti, espressi nei modi e termini di legge, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 8

CONTRARI: 3 (Cremona L., Cicognani e Antonini)

ASTENUTI: 0

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
Premazzi Mattia

---

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Amato Carla

---